
SENTENZA N.

N. 67762/2003

N. REG. DEP.





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE 4° CIVILE

Il Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, dott. Valter Colombo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato; promossa con atto di citazione notificato in data 3.04.2004 a ministero dell'Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte d'Appello di Milano

DA

(c.f. e. (c.f.), elettivamente domiciliati in Milano c.so di Porta Romana 116, presso lo studio dell'avv. Roberto Smedile, che li rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in data 11.03.05;

ATTORI

CONVENUTI

e contro

(c.f. elettivamente domiciliato in Milano via Dei Piatti n. 8, presso lo studio dell'avv. Daniele Inzani, che lo rappresenta e difende, per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta-

CONVENUTO

e contro e Normania de Milano C.so Como 9;

CONVENUTE CONTUMACI

Oggetto: accertamento illegittimità aperture lucifere, condanna alla regolarizzazione.

All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti, come sopra costituiti, concludevano come da fogli allegati.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

| Con atto di citazione, regolarmente notificato, i sigg. |
|---|
| convenivano in giudizio i sigg. |
| e le per sentir accertare la non |
| conformità, a norme di legge, delle aperture lucifere di pertinenza delle unità immobiliari |
| di proprietà dei singoli convenuti, sull'area cortilizia di proprietà degli attori e |
| condannare, conseguentemente, ciascuno dei convenuti alla esecuzione delle necessarie |
| opere per rendere le rispettive aperture lucifere verso l'area cortilizia degli attori, |
| conformi alle prescrizioni dell'art. 901 c.c |
| Si costituivano in giudizio i convenuti, ad eccezione di |
| che venivano dichiarate contumaci. |
| In particolare, la ditta de la contestavano la |
| domanda attorea e ne chiedevano il rigetto ritenendo e qualificando le aperture in |
| contestazione quali vedute e, in via subordinata, chiedevano accertarsi l'intervenuta |
| usucapione, in loro favore, di un diritto di servitù di aria e luce a carico dell'immobile di |
| proprietà degli attori. |
| Il convenuto a sua volta, quale proprietario di un magazzino posto al piano |
| terreno del Condominio di Corso Como n. 9, e avente una sola finestra affacciantesi sul |
| cortiletto di proprietà degli attori, chiedeva il rigetto della domanda attorea atteso il |
| carattere di veduta e non di luce dell'apertura in questione, tenuto conto delle |
| caratteristiche in concreto della situazione dei luoghi e della funzione svolta dall'apertura |
| stessa. |
| Concessi quindi i termini per le memorie di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c., con ordinanza, |
| in data 2.02.06, il Giudice ammetteva in parte i capitoli di prova dedotti dalla convenut |
| Assunte le prove ammesse, all'udienza del 23.05.07 le parti precisavano le |
| rispettive conclusioni ed il Giudice, dopo aver concesso alle stesse i termini di legge per |
| il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, tratteneva la causa in |
| decisionje. |

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda degli attori è infondata e non merita pertanto accoglimento.

Intanto gli attori non hanno dimostrato, in modo inequivocabile, il loro assunto ed in particolare la natura di luce delle aperture in contestazione. Non può infatti rivestire un valore decisivo lo stralcio della perizia prodotta dagli attori, effettuata peraltro in altro giudizio, tra parti diverse ed avente un oggetto diverso.

Per contro, le risultanze documentali e testimoniali acquisite consentono di qualificare le predette aperture come vedute.

Da un lato, infatti, la sussistenza di una semplice inferriata non può ritenersi sufficiente per configurare una luce piuttosto che una veduta, mentre invece ciò che rileva in via distintiva è proprio la possibilità o meno di affacciarsi sul fondo del vicino (art. 900 c.c.). Nella specie, le aperture in esame sono dello stesso tipo di quelle poste ai piani sovrastanti (doc. 1 conv.), le loro caratteristiche strutturali consentono di inspicere e prospicere in alienum, la loro attuale conformazione risale all'epoca della costruzione (v. testi e soprattutto interrogatorio dell'attrice con la conseguenza che la semplice apposizione dell'inferriata, per esclusivi motivi di sicurezza, non può consentire di qualificare l'apertura come luce.


Per completezza, si deve inoltre rilevare che comunque risulta dimostrata, con la necessaria certezza, l'intervenuta usucapione del diritto di servitù in capo ai convenuti. Ed infatti l'interrogatorio formale dell'attrice delle predette aperture sono rimaste immutate nel corso degli anni ed appaiono identiche a quelle esistenti nel 1955, allorchè l'attrice cominciò a vivere in C.so Como 9. Nessuna opposizione e/o contestazione è stata mai sollevata nel corso degli anni, prima della presente causa, da parte dei danti causa degli attori e poi da questi ultimi e, dunque, i soggetti che nel tempo si sono succeduti nel diritto di proprietà sulle unità immobiliari poste al piano terreno hanno esercitato, per un lungo periodo ininterrotto certamente superiore ai venti anni, il possesso correlato all'esercizio di un diritto di servitù, usufruendo, per le loro unità immobiliari, dell'aria e della luce proveniente dalle aperture affacciantesi sul cortile di proprietà attuale degli attori.

Pacifica poi è l'affermazione in giurisprudenza della possibilità, con riguardo alle aperture lucifere all'interno di un edificio condominiale, di acquisto della relativa servitù per

usucapione o per destinazione del padre di famiglia (Cass. civ. n. 12125/97, n. 3441/2001).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.



Così deciso in Milano il 3.10.2007

Il Giudice

Valter Colombo